

LE INCOGNITE

La modernità richiede più coraggio

di **Primo Ceppellini**
e **Roberto Lugano**

La società tra professionisti (Stp) sta per trovare il regolamento di attuazione, ma è circondata da una serie di equivoci che, se non rimossi, finiranno per frenarne il vero decollo. Ci sono almeno quattro questioni strategiche che devono essere valutate con attenzione per capire se il nuovo istituto potrà incontrare consensi e se rappresenta un vero passo avanti in termini di liberalizzazione.

❶ **I soci di capitale.** La normativa nasce per consentire l'ingresso del capitale nel mondo professionale, per fronteggiare con strumenti moderni l'evoluzione del sistema economico. Le norme sconfessano però questo obiettivo, forse a causa dei timori eccessivi di "spersonalizzazione" della prestazione professionale, introducendo pesanti vincoli sui soci di capitale (numero e diritti di voto). Al contrario, la qualità della prestazione va garantita dalle regole sulle responsabilità, sulle coperture assicurative, sugli aspetti di cui si occupa correttamente il regolamento attuativo.

Bisogna prendere atto che il modello al quale prima o poi si arriverà è quello dei centri di assistenza fiscale o dei laboratori di analisi, in cui la qualità della prestazione è garantita dal fatto che la responsabilità è affidata a un direttore con specifici requisiti professionali.

Nel terzo millennio, non ha senso prevedere l'ingresso dei capitali e poi limitarne il diritto di voto a un terzo: possono nascere comunque società in cui i soci investitori voteranno per un terzo ma avranno la maggioranza degli utili.

La vera tutela per il cliente è la professionalità di chi svolge la prestazione o di chi dirige la struttura, (esattamente come avviene da decenni, a esempio, per le società di servizi che fiancheggiano gli studi professionali).

❷ **Una sola società per professionista.** È stato introdotto dalla stessa legge 183/2011 il vincolo per cui ogni soggetto può partecipare a una sola Stp; la limitazione dovrebbe riguardare tutti i tipi di soci.

Continua ► pagina 3

► Continua da pagina 1

È una richiesta incomprensibile, talmente assurda da rendere la Stp, fin da subito, più rigida e meno utilizzabile delle associazioni professionali. Oggi un professionista può far parte di infiniti studi associati, mono o pluri professionali, e questa elasticità viene sfruttata per sviluppare alleanze con operatori che esercitano altre professioni, per aprire attività con altri professionisti in città diverse, e così via.

La nuova società tra professionisti impedisce tutto questo: una volta fatta una scelta, ogni altra possibilità è preclusa. La limitazione è ancora più assurda se riferita ai soci di capitale: qualsiasi investitore istituzionale interessato al mondo professionale (una banca, una società di software, un produttore di strumentazione tecnica) non prenderà mai in considerazione l'ipotesi, visto che può aggregarsi a una sola società. Le nuove norme hanno ottenuto esattamente il contrario di quanto ci si proponeva: il nuovo strumento ha più vincoli del vecchio, che rimane di gran lunga preferibile.

❸ **Il regime fiscale.** Come sarà determinato e tassato il reddito prodotto dalla Stp? La norma di legge non prevede nulla, per cui la risposta dovrebbe essere quella più ovvia: si tratta di un soggetto Ires, che dichiarerà un reddito di impresa determinato partendo dal bilancio, quindi tasserà i proventi e consentirà di dedurre i costi secondo le regole di competenza e non di cassa; sui ricavi non ci saranno ritenute d'acconto. Non è però affatto sicuro che possa funzionare così: basti pensare che la recente delega in materia di società tra avvocati prevede espressamente che il reddito debba essere considerato di lavoro autonomo (quindi determinato secondo i criteri di cassa).

Se fosse così anche per la Stp, si creerebbe un mostro giuridico, una società che è tassata come uno studio associato, quindi uno strumento incomprensibile ai più e con elevate complicazioni di gestione contabile-fiscale. Ma non si arriverà nemmeno a queste complicazioni, perché in questo caso la reazione degli operatori risolverà il problema alla radice: se la Stp funziona come uno studio associato, tanto vale adottare lo strumento più

semplice e collaudato dell'associazione professionale. Tanto più che è anche più flessibile.

❹ **I contributi previdenziali.** Sullo sfondo aleggia poi un'altra questione che spesso si ha paura di evocare: quale sarà il regime contributivo dei redditi prodotti dalla Stp? Anche qui c'è una risposta semplice e razionale: i redditi di impresa non entrano nulla con la previdenza dei professionisti, con i contributi integrativi in fattura e con altri aspetti simili. Il professionista che partecipa a una Stp dovrà costruirsi in proprio una posizione previdenziale: potrebbe iscriversi facoltativamente alla cassa del proprio ordine, o potrebbe trovare altre forme.

Non è detto però che sia questa la soluzione, e ancora una volta le norme sugli avvocati possono essere indicative, dato che attraggono la contribuzione alla cassa nazionale. Se però si assoggetta la Stp al regime previdenziale dei professionisti, si introducono effetti irrazionali: un socio di capitali dovrebbe pagare i contributi a una cassa previdenziale; la società dovrebbe applicare un contributo integrativo in fattura che poi non verrà versato (almeno per la parte riferita al socio finanziatore). Oltre all'irrazionalità della situazione, non si capisce, soprattutto, quali siano alla fine i benefici per i clienti, cioè il vero obiettivo che si vorrebbe conseguire con il nuovo istituto.

❺ **Una amara conclusione.** La sensazione di fondo è che si vuole introdurre nel nostro sistema uno strumento moderno ma lo si sta disciplinando con regole e burocrazia ottocentesche. Il risultato finale è che la normativa sugli studi associati (si badi, del 1939) è più chiara, più semplice e più flessibile: è vero che non permette l'ingresso ai soci di capitale, ma non è che la nuova Stp, come ci sembra di avere ampiamente dimostrato, consenta molto di più in questa direzione.

Gli studiosi avranno il tempo di approfondire tutti gli aspetti giuridici della novità, ma i giudizi del mercato sono spesso più rapidi e meno controversi: è probabile che siano nulli gli effetti sui professionisti, sui possibili soci esterni, sui clienti e sulle liberalizzazioni.

Primo Ceppellini
Roberto Lugano

Alla modernità serve più coraggio

www.ecostampa.it

110538